CAMERA DEI DEPUTATI N. 2870-A

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 1° luglio 1993

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

PECCHIOLI, SALVI, TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI, GUERZONI, BARBIERI, FRANCHI, DANIELE GALDI, BRINA, SCIVOLETTO, ANGELONI, BETTONI BRANDANI, LUONGO (115); DE MATTEO (130); COMPAGNA, CANDIOTO, MARTELLI, PAIRE, SCOGNAMIGLIO PASINI (348); COMPAGNA, CANDIOTO, MARTELLI, PAIRE, SCOGNAMIGLIO PASINI (353); FABBRI, SCEVAROLLI, FRANZA, BALDINI, SELLITTI, ARDUINO AGNELLI, CASOLI, DELL'OSSO, MARNIGA, PIERRI, MANIERI, REVIGLIO, SCHEDA (372); ACQUAVIVA, COVATTA, GIUGNI, CAPPIELLO, SCEVAROLLI, CASTIGLIONE, CALVI, ARDUINO AGNELLI, SCHEDA, SELLITTI, BALDINI, RIVIERA, ROMEO (889); GAVA, MARTINAZZOLI, COLOMBO, MAZZOLA, CONTI, DI BENEDETTO, MANZINI, BALLESI, BONFERRONI, CREUSO, LAURIA, DARIA MINUCCI, RICCI, VINCENZO RUSSO, TANI, ZOSO, ACQUARONE, BARGI, CABRAS, GUZZETTI, RUFFINO, SAPORITO, ALBINO FONTANA, COVELLO, GRANELLI, DONATO, BERNASSOLA (1045); SPERONI, MIGLIO, STAGLIENO, PERIN, ROVEDA, BOSCO, PAGLIARINI, GIBERTONI, BOSO, OTTAVIANI, PREIONI, PAINI, GUGLIERI, MANFROI, ZILLI, LEONI, PISATI, LORENZI, TABLADINI, SERENA, SCAGLIONE, BODO, MANARA, ROSCIA, CAPPELLI (1050); ROCCHI, MAISANO GRASSI, PROCACCI (1281)

Norme per l'elezione del Senato della Repubblica

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 2 luglio 1991

(Relatore: **MATTARELLA**)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 15 luglio 1993, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data l'Assemblea ha autorizzato la Commissione a riferire oralmente.

TESTO APPROVATO DAL SENATO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
(Princìpi generali).	*(Princìpi generali).*
1. Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:	1. *Identico:*
« ART. 1. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.	« ART. 1. – 1. *Identico.*
2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale.	2. *Identico.*
3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.	3. *Identico.*
4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422.	*Soppresso.*
ART. 2. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati **e candidate** concorrenti nei collegi uninominali.	ART. 2. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, **favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini,** con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.
ART. 3. – 1. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono in un solo giorno ».	ART. 3. *Identico* ».
	2. I commi quinto e sesto dell'articolo 26 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono abrogati.

ART. 2.	ART. 2.
(Presentazione delle candidature).	*(Presentazione delle candidature).*
1. All'articolo 9 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. *Identico:*
a) al primo comma, sono soppresse le parole: « anche se relative alla stessa persona »;	*a)* al primo comma, sono soppresse le parole: « anche se relative alla stessa persona »; **e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « La presentazione può avvenire anche per singoli candidati che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale »;**
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:	*b)* il secondo comma è sostituito dal seguente:
« A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato **o candidata** può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati »;	« A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati »;
c) il terzo comma è soppresso;	*c) identica;*
d) dopo il quarto comma, è inserito il seguente:	*d) identica;*
« Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge »;	
	***e)* il quinto comma è abrogato;**
	***f)* al settimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle sezioni elettorali del collegio »;**
e) all'ottavo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le stesse norme si applicano nel caso in cui il gruppo di candidati e candidate sia contraddistinto da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere ».	***g)* l'ottavo comma è abrogato;**

	h) **al nono comma le parole: « in collegi di altre regioni » sono sostituite dalle seguenti: « in altri collegi ».**
	2. L'articolo 28 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, è abrogato.
ART. 3.	ART. 3.
(Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale).	*(Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale).*
1. All'articolo 17 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, il secondo comma è sostituito dal seguente:	1. *Identico:*
« Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato **o la candidata** che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato **o la candidata** più anziano di età ».	« Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età ».
ART. 4.	ART. 4.
(Delle operazioni dell'ufficio elettorale regionale).	*(Delle operazioni dell'ufficio elettorale regionale).*
1. L'articolo 19 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, è sostituito dal seguente:	1. *Identico:*
« ART. 19. – 1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale, costituito presso la corte d'appello o il tribunale ai sensi dell'articolo 7, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati **e candidate**, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati **e candi-**	« ART. 19. – 1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna regione non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale, costituito presso la corte d'appello o il tribunale ai sensi dell'articolo 7, appena in possesso delle comunicazioni o dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione, procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra indivi-

date e della cifra individuale dei singoli candidati **e candidate** di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 17.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati **e candidate** è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati **e candidate** presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati **e candidate** già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 17. La cifra individuale dei singoli candidati **e candidate** viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato **o candidata**, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 17, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati **e candidate**, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati **e le candidate** del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati **e le candidate** eletti ai sensi dell'articolo 17.

5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture della regione, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori ».

duale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 17.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 17. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi dell'articolo 17, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi fra i quozienti così ottenuti i più altì in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 17.

5. *Identico* ».

ART. 5.	ART. 5.
(Disposizioni per i seggi vacanti).	*(Disposizioni per i seggi vacanti).*
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 31, è sostituito dal seguente:	1. *Identico:*
« 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il Presidente del Senato ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni ».	« 1. *Identico* ».
2. L'articolo 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 31, è abrogato.	2. *Identico.*
3. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato **o la candidata** del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.	3. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale. **L'articolo 21 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, è abrogato.**
ART. 6.	*Soppresso.*
(Limite ai mandati elettivi al Parlamento nazionale).	
1. All'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo il sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente:	
« Non sono eleggibili coloro che hanno ricoperto il mandato parlamentare alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica nel corso di tre legislature anche non consecutive. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica per una o più delle legislature considerate, sono	

ineleggibili coloro che, alla data di indizione delle elezioni, hanno ricoperto complessivamente il mandato parlamentare per un periodo superiore a quindici anni ».

2. La condizione di ineleggibilità di cui al comma 1 si applica a partire dalla prima elezione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

(Modifica di norme sulla presentazione delle candidature).

1. Nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: « i certificati di nascita, o documenti equipollenti, ».

ART. 8.

(Delega legislativa in materia di collegi elettorali).

1. Il Governo è delegato a provvedere, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio;

b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari;

ART. **6.**

(Modifica di norme sulla presentazione delle candidature).

Identico.

ART. **7.**

(Delega legislativa in materia di collegi elettorali).

1. *Identico:*

a) identica;

b) identica;

c) i collegi non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi; in tal caso, ove possibile, il territorio del comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del medesimo comune o della medesima area metropolitana disciplinata ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142;	*c)* i collegi non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi; in tal caso, ove possibile, il territorio del comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del medesimo comune o della medesima area metropolitana **istituita** ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono favorirne l'accesso alla rappresentanza, anche in deroga ai princìpi e criteri indicati nelle altre lettere del presente comma; a tal fine, le minoranze predette devono essere incluse nel minor numero di collegi. La ripartizione del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, disposta dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55, è modificata a norma del presente articolo;	***d)* nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute la delimitazione dei collegi deve tener conto dell'esigenza di agevolare, di norma, la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. La ripartizione del territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, rispettivamente disposta dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55, e dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422, è modificata a norma del presente articolo;**
e) la popolazione di ciascun collegio può discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il dieci per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero di collegi stabilito a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;	*e) identica;*
f) compatibilmente con il rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti, i collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse e devono essere formati tenendo conto della delimitazione dei collegi di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, per l'elezione dei consigli provinciali.	*f) identica.*
2. Il Governo predispone il decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base di indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari nelle discipline	**2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in ma-**

giuridiche, politiche, economiche, sociologiche, statistiche, demografiche e geografiche, nominati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica. Non possono far parte della commissione i membri del Parlamento.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti; laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di cui al comma 2, il Governo nell'atto di trasmissione al Parlamento deve indicarne il motivo; le Commissioni devono esprimere il parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema. Lo schema del decreto legislativo è altresì trasmesso alle regioni per la formulazione di eventuali osservazioni, da esprimere nel termine di trenta giorni, sulle parti di rispettiva competenza. Si prescinde dai pareri e dalle osservazioni qualora non siano espressi entro il termine stabilito.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve essere accompagnato da una relazione che ne illustri i criteri, con specifica ed adeguata motivazione per le parti in cui non sia eventualmente conforme al parere parlamentare.

5. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere.

terie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

Soppresso.

4. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. **Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in**

	conseguenza della nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani residenti all'estero.
ART. 9.	ART. 8.
(Testo unico).	*(Testo unico).*
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un testo unico che raccolga e coordini le disposizioni della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e le successive modificazioni.	*Identico.*